



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC Indabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.10

del 20 Agosto 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 20.8.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

RICORSO DELLA SOCIETÀ S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R.A. CHE HA DISPOSTO L'ANTICIPAZIONE DELLA RIFORMA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE E LA CONSEGUENTE MANCATA INTEGRAZIONE DELL'ORGANICO DELLE SQUADRE PARTECIPANTI AL DETTO CAMPIONATO (C.U. N. 7 DEL 30.7.2026, C.R.A.).

Con ricorso ritualmente proposto, la società S.P.D. Amiternina Scoppito ha impugnato la delibera del Consiglio Direttivo del C.R.A. che ha disposto l'anticipazione della riforma del Campionato regionale di Promozione e la conseguente mancata integrazione dell'organico delle squadre partecipanti al detto campionato, lamentando, inoltre, una disparità di trattamento tra le società interessate con un comportamento contrario ai principi che garantiscono pari diritti delle società.

Con tale delibera, il Consiglio Direttivo del C.R.A., per motivate esigenze organizzative, ha ritenuto di: modificare il piano di riforma approvato e pubblicato con C.U. n. 72 del 28.3.2025 e, per l'effetto, di anticipare al 30.6.2026 il completamento della riforma del Campionato di Promozione, originariamente previsto al 30 giugno 2027; determinare, per la stagione sportiva 2026/2027, l'organico del Campionato di Promozione in complessive 32 società, suddivise in due gironi da 16 squadre; procedere, conseguentemente, all'ammissione al Campionato di Promozione di una sola società, individuata secondo l'ordine della graduatoria di ripescaggio.

Ha dedotto la ricorrente, che la delibera del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul comunicato ufficiale C.R.A. n. 7/2026, è viziata da eccesso di potere ed è stata adottata in violazione dei principi di

imparzialità e correttezza nella parte in cui ha disposto il "ripescaggio" della società Rosciano (retrocessa nella stagione precedente) per arrivare al numero di 32 squadre, ma non ha disposto il riempimento dell'organico a 34 società come previsto dai comunicati ufficiali n. 72/2025 e n. 1/2026.

Tali comunicati, infatti, prevedevano una riforma dei campionati di Promozione (e susseguentemente di quelli di prima categoria con apposito ulteriore comunicato ufficiale), in base alla quale era stato ridotto il numero minimo di partecipanti da 36 a 34 squadre nel 2026 e a 32 squadre nel 2027.

La composizione dell'organico di Promozione è stata disposta seguendo il "dettato" del progetto di riforma, attuando un ripescaggio "per fascia", ma, contrariamente, alle norme federali e territoriali, l'organico di Promozione è stato "troncato" per anticipare la riforma.

Tale operazione, ha leso il principio di affidamento e comportato un danno alla ricorrente, che aveva avanzato domanda di "ripescaggio" - prudenzialmente - solo dopo aver provveduto a "simulare" - con i criteri indicati dal Comitato nella stagione sportiva precedente regolarmente svolta come da C.U. n. 72 sopra indicato - la propria posizione in una eventuale classifica di ripescaggio. Da tali conteggi, era emersa con assoluta certezza la posizione di maggior punteggio della società nella ipotetica classifica "ripescaggi", avendo la stessa vinto - tra l'altro - la "coppa disciplina" della propria categoria ed avendo rispettato tutti i requisiti richiesti dalla normativa endofederale, tanto è vero che il Comitato, stilando la classifica di ripescaggio, aveva confermato che l'Amiternina ha circa il doppio dei punti della società effettivamente ripescata.

Ha chiesto, quindi, previa sospensione ex art. 97 C.G.S. dell'inizio dei campionati di Prima Categoria e Promozione fino alla decisione di merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " l'On. Tribunale Federale Territoriale, concessa la sospensiva richiesta per le motivazioni di cui in narrativa, preso atto delle motivazioni di cui al presente ricorso, Voglia accertare e dichiarare l'eccesso di potere operato dal Comitato Regionale Abruzzo ed in tal modo dichiarare nullo, annullabile o comunque senza effetto il Comunicato Ufficiale impugnato e, per l'ulteriore effetto dichiarare tenuto il Comitato Regionale a garantire pari diritti a tutte le Società coinvolte, mediante revisione degli organici di Promozione, consentendo la partecipazione al medesimo campionato a tutte le 34 squadre aventi diritto, mediante procedura di "ripescaggio" come da graduatoria pubblicata; in via subordinata Voglia il Tribunale Federale, accertare e dichiarare il diritto della società esponente a partecipare al campionato regionale di Promozione e, per l'effetto, ordinare al Comitato Regionale Abruzzo l'integrazione dell'organico ovvero la partecipazione della esponente in "sovrannumero"; in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'illogicità della motivazione di cui al comunicato impugnato nella parte in cui viene espressamente riconosciuto il diniego di svolgere i ripescaggi per necessità non provate, non descritte e non specificate, con l'effetto di ordinare al Comitato Regionale di svolgere le procedure di ripescaggio sia in Promozione che nei campionati inferiori ".

Il ricorso è ammissibile e procedibile, essendo questo Tribunale competente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79 e 86 C.G.S. e 32 comma 4 Regolamento L.N.D.; esso è, tuttavia, infondato e non merita accoglimento.

In linea generale vale la pena di ricordare il presupposto, non revocabile in dubbio, dell'autonomia della F.I.G.C.-L.N.D. nell'organizzazione delle competizioni in argomento sulla scorta, in particolare, degli artt.

3 comma 2, 9 e 10 dello Statuto Federale – laddove si affida specificamente alla L.N.D., tra l'altro, l'organizzazione dei campioni di competenza.

In particolare, per l'esercizio di tali funzioni, gli artt. 49 N.O.I.F. e 16, 30 e 32 del Regolamento della L.N.D., demandano al Consiglio Direttivo del C.R.A. l'organizzazione dei campionati di competenza, la determinazione e il completamento del relativo organico, nonché l'adozione delle conseguenti decisioni di carattere tecnico-organizzativo.

Si deve, in proposito, ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non ha ragione di discostarsi, secondo cui le scelte che sono espressione di discrezionalità tecnica, possono essere sindacate in sede giudiziale solo allorché siano 'macchiate' da manifesta erroneità o irragionevolezza e rimangono, pertanto, limitate ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi" (così Collegio di Garanzia a SS.UU. n. 27/2020; in termini, dello stesso Collegio, Sezione Prima, n. 51/2018 e n. 25/2014). Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di 'connessione' con situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento generale tutela. Tuttavia la loro valutazione in giustizia sportiva non può non tenere in considerazione il fondamentale principio di autonomia che impronta i rapporti tra l'Ordinamento Sportivo e l'Ordinamento della Repubblica.

Alla luce di detti condivisi principi, si tratta, dunque, di stabilire se nell'avversata delibera siano ravvisabili i presupposti di manifesta irragionevolezza e sproporzionalità che, come tali, ne consentirebbero il sindacato giudiziale.

Ebbene, premesso che il Tribunale ritiene non tutelabile un diritto al ripescaggio da parte delle società sportive interessate e che tale diritto non è previsto da alcuna disposizione delle N.O.I.F. nel caso di integrazione dell'organico per sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto, va rilevato che dette società hanno solo una mera aspettativa, fermo restando che ogni decisione assunta non può prescindere dall'obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1370/2020; in termini, n. 1367/2020 e n. 1362/2020).

Tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nella specie, il Consiglio Direttivo del C.R.A. si era determinato a concedere l'opportunità di fare domanda per l'integrazione dell'organico per la partecipazione al campionato di Promozione, in quanto l'esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che sembrano sussistere.

Infatti, nel comunicato ufficiale impugnato si dà ampia ed esaustiva motivazione dell'anticipazione della riforma dei campionati e delle sottese esigenze di necessità ed urgenza per l'adozione di tale delibera, tenuto conto che: alla scadenza del termine stabilito per le iscrizioni al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027, le società aventi diritto regolarmente iscritte risultavano complessivamente 31; la Società Union Fossacesia non aveva provveduto all'iscrizione al Campionato entro il termine perentorio del 27.7.2026; il completamento dell'organico a 34 società avrebbe richiesto il ripescaggio di tre società provenienti dal Campionato di Prima Categoria, con conseguente significativo depauperamento dell'organico di quest'ultimo Campionato.

Pertanto, al fine di "salvaguardare la sostenibilità, l'equilibrio competitivo e la regolarità del Campionato di Prima Categoria, superando le criticità numeriche riscontrate nella precedente stagione sportiva", il Consiglio Direttivo del C.R.A. ha ritenuto opportuno anticipare di una stagione sportiva il completamento della riforma già programmata, così procedendo all'ammissione di una sola società proveniente dal Campionato di Prima Categoria (Rosciano River Arabona, collocata al primo posto del Livello 1 - Graduatoria A) al fine di costituire il Campionato di Promozione con 32 società, suddivise in due gironi da 16 squadre, realizzando sin dalla stagione sportiva 2026/2027 l'assetto originariamente previsto a decorrere dal 30 giugno 2027.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, questo Tribunale ritiene il provvedimento impugnato esente da vizi, anche ai fini dell'insussistenza della lamentata illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione in quanto ha adeguatamente dato conto dei motivi che hanno portato all'anticipazione della riforma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D., a maggioranza, così

DELIBERA

rigetta il ricorso e dispone addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Massimiliano Di Scipio
Avv. Alessandro Rosa

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 20/08/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo